

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E**

**BEVANDE PRESSO IL PALASPORT DI CASALE MONFERRATO**

**Tra i Signori**

**CRISTINA PROVERA**, domiciliata per il presente atto presso il Comune di Casale Monferrato – via Mameli numero 10, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Casale Monferrato (Codice Fiscale 00172340069), nella sua facoltà di Dirigente, e per quanto infra contenuto nel presente atto, in esecuzione della determinazione dirigenziale numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, regolarmente esecutiva, depositata agli atti del Comune, nonché ai sensi dell'articolo 107 comma 3 D. Lgs., 267/2000.

**e**

\_\_\_\_\_ nato a Casale Monferrato il giorno \_\_\_\_\_, residente in Casale Monferrato, \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Casale Monferrato, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria al n°REA \_\_\_\_\_;

Visto il regolamento comunale Regolamento per l'utilizzo del patrimonio immobiliare comunale approvato con delibera CC n. 15 del 24.3.2014.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Dirigente

**CONCEDE**

Alla ditta \_\_\_\_\_, come sopra rappresentata che accetta, la gestione del servizio bar del Palasport di proprietà comunale sito in piazzale Azzurri Veterani dello Sport Casalesi 1 in Casale, alle seguenti condizioni:

1. La durata della concessione inizia dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termina il 30/09/2028.

2. Trattandosi di bene appartenente al patrimonio indisponibile, il recesso

anticipato da parte del Comune è sempre ammesso per ragioni di pubblico interesse,

con preavviso di almeno due mesi da inviare tramite raccomandata a.r. o P.E.C..

3. Il canone è fissato in € 2.000,00 per tutto il periodo, comprensivo del

consumo di acqua, luce, riscaldamento dei locali concessi. Il concessionario potrà

fruire delle attrezzature in dotazione delle quali sarà redatto apposito verbale in

duplice copia sottoscritto da funzionario Comunale e dal concessionario.

4. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande avverrà nei locali

presenti al piano terreno del Palasport, dell'ampiezza di circa 30,0 mq. L'attività di

bar potrà svolgersi solo nel locale conferito in uso.

5. Il concessionario dovrà svolgere il servizio di somministrazione in occasione

di tutte le partite organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro, lasciando la

libera facoltà di esercitare durante tutta la settimana in occasione degli allenamenti,

anche per il tramite di distributori automatici, nonché negli eventi extra organizzati dal

Comune o da soggetti terzi. La facoltà dell'installazione di soli distributori automatici

di alimenti e bevande è estesa anche alla Palestra Leardi.

6. Il concessionario si assume la responsabilità circa il rispetto delle norme

igienico/sanitarie relative all'uso dei locali concessi, assicurando una perfetta

efficienza, nonché la massima igiene e pulizia dei locali, delle attrezzature e dei

materiale utilizzati. Sono a carico del concessionario tutte le autorizzazioni

amministrative e sanitarie relative a tali attività, da qualsiasi autorità siano rilasciati

che dovranno essere acquisite direttamente dal concessionario a propria cura e

spese. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e

non sono trasferibili essendo vincolate all'attività del Complesso Palasport.

7. Il Concessionario gestirà in proprio l'attività commerciale e perciò dovrà

essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per ottenere l'autorizzazione all'esercizio per il tipo di attività oggetto del presente bando.

Il Concessionario si intende soggetto a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni di polizia urbana e pubblica sicurezza, quindi solleva formalmente l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi conseguenza derivante dall'inosservanza di essi, così come la tiene indenne da ogni rapporto con i terzi, ivi compresa la responsabilità civile e penale derivante dalla gestione dell'attività o dalla presenza del gestore nei locali del Palasport. Resta inteso, in ogni caso, che spetta all'aggiudicatario il compito di ottenere da parte degli organi e degli enti preposti competenti in materia, tutti i titoli abilitativi occorrenti prima dell'inizio dell'attività.

Il Concessionario svolgerà l'attività a suo rischio, mediante l'organizzazione dei propri mezzi e con personale proprio. Il personale addetto alla gestione dovrà essere in numero sufficiente ed idoneo a mantenere regolare e continuativo il servizio, sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge, indossare una divisa idonea e osservare un comportamento improntato alla massima diligenza, educazione e cordialità nei confronti della clientela e dell'utenza del Palasport. Qualunque divergenza tra la clientela e il personale addetto dovrà essere comunicata al Settore di riferimento.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali o previdenziali per il personale addetto all'attività sono a carico dell'aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile.

Sono altresì a carico del concessionario le attività inerenti la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Il Concessionario, pertanto, dovrà assicurare il servizio con il proprio personale impegnandosi, nel partecipare alla presente gara, a rispettare tutti gli obblighi di legge in materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed infortunistiche verso gli addetti ai

servizi in oggetto, e libera sin d'ora l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni o per ogni altro danno in conseguenza dell'espletamento dei servizi stessi.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire a tutti gli addetti ai servizi in oggetto, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria, e ad osservare qualsiasi norma, indirizzo o regolamento in materia di lavoro.

Le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi dovranno essere esposti in maniera ben visibile nei locali di esercizio.

Il Concessionario nel periodo di gestione, oltre a mantenere perfettamente in ordine e funzionanti i locali, gli arredi e gli impianti, si obbliga altresì a propria cura e spese:

- stipulare polizza assicurativa RC verso terzi e verso i prestatori di lavoro;
- a predisporre quanto necessario per assicurare la funzionalità del bar ed a consegnare al comune la copia della documentazione autorizzativa allo svolgimento dell'attività;
- ad attenersi, osservare e fare osservare ogni qualsiasi altra disposizione che l'Amministrazione Comunale riterrà di impartire in merito alla conduzione del servizio;
- a vigilare sul corretto uso degli spazi a ristoro a disposizione della clientela del Palasport, impedendone l'abuso, ed a mantenerli sempre in perfetto ordine;
- a farsi carico di tutte le spese di riparazioni, manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi concessi in uso e quant'altro, anche se qui non espressamente richiamato, ad eccezione delle utenze che saranno a carico dell'Amministrazione;
- ad attrezzare ed arredare a propria cura e spese i locali del bar con quanto necessario a svolgere correttamente il servizio;

- a provvedere alla pulizia ed al riordino giornaliero dei locali.

Al Concessionario è fatto divieto di:

- destinare il bar ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato;
- locare in tutto o in parte i beni in oggetto, con o senza corrispettivo, come pure cedere il contratto;
- fare lavori non autorizzati, salvo quelli relativi alla manutenzione ordinaria. Tutto quanto venisse fatto senza il richiesto consenso scritto rimarrà di proprietà del Comune, senza diritto in capo alla ditta, di rimborso alcuno;
- introdurre nel locale bar qualsiasi apparecchiatura destinata al gioco d'azzardo (ad esempio slot machine, ecc.)

9. Il Concessionario dovrà provvedere ai beni di consumo (cibi e bevande) oggetto della presente attività. E' esclusa la somministrazione di cibi freschi confezionati in loco. I cibi oggetto di vendita dovranno essere prodotti artigianali, dolci e salati, confezionati secondo le normative vigenti, accompagnati da regolare certificazione di legge relativa agli ingredienti ed al percorso di trasporto, il tutto a responsabilità esclusiva del gestore, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito. Dovranno essere esposti al pubblico l'elenco degli ingredienti e le certificazioni richieste secondo la normativa in materia.

Resta a carico del gestore l'eventuale fornitura di ogni altro materiale integrativo ritenuto necessario a garantire un servizio professionale.

10. Il concessionario dichiara di aver verificato che il locale bar è idoneo all'uso a cui è destinato e si impegna a conservarlo in buono stato di efficienza e manutenzione ordinaria sostenendo i relativi oneri per restituirlo nelle medesime condizioni salvo il deperimento d'uso. Sono a carico del concessionario le spese di pulizia del locale ed ogni altro onere inerente l'attività svolta.

Alla scadenza, sia essa anticipata o naturale, l'aggiudicatario nulla avrà da pretendere dall'Amministrazione comunale a titolo di indennizzo, indennità od altro.

Avrà immediatamente termine l'uso dei beni conferiti e dovranno essere riconsegnati al Comune tutti i locali liberi da cose e/o vincoli di ogni specie, gli impianti e gli arredi risultanti dall'inventario entro i 10 giorni successivi alla scadenza. I locali dovranno essere consegnati in stato di buona conservazione e gli impianti e gli altri beni in stato di regolare funzionamento

11. Il concessionario non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo il pagamento del canone previsto. Il mancato pagamento del canone entro la scadenza convenuta o il mancato rispetto di quanto previsto nel presente contratto, determinerà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1457 c.c. fermo restando il dovuto. La concessione si intende altresì risolta qualora il concessionario non ottemperasse agli accordi indicati nel presente atto o ne modificasse o sospendesse arbitrariamente l'adempimento, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto. La comunicazione di risoluzione del contratto sarà inviata a mezzo PEC o, se il concessionario ne fosse sprovvisto, a mezzo raccomandata a.r. . Dall'invio di tale comunicazione, il concessionario avrà 10 giorni per rimuovere tutti i beni di sua proprietà dai locali. Trascorso tale termine il comune potrà provvedere di sua iniziativa disponendo liberamente del materiale trovato.

12. Il concessionario è costituito custode della cosa concessa e solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'attività svolta, sia verso la proprietà comunale che verso i terzi, derivanti da fatto e colpa sua, dei suoi associati, collaboratori, frequentatori ecc...

13. L'aggiudicazione del servizio comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste e contenute nel presente atto.

Per quanto non contenuto si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, in ottemperanza al codice dei contratti pubblici e alle disposizioni del Codice Civile.

14. Tutte le spese di registro e di bollo relative alla sottoscrizione sono a carico  
del concessionario.

Casale Monferrato, lì 01/10/2026

p. il COMUNE - IL DIRIGENTE .....

p. IL CONCESSIONARIO .....